



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	6
DATA DI EMISSIONE	27/01/2025

OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PROF. MARIO GORLANI DEL FORO DI BRESCIA PER IMPUGNATIVA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA AMMETTERE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI VERIFICA FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU INFRASTRUTTURE PUBBLICHE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLE "ISOLE MINORI MARINE" PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO CASA ITALIA (GURI SERIE GEN. N. 284 DEL 4/12/2024). - CIG B55AAB0842

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 1 del 07.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2025/2027;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000 che recita “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- l'art.5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2025 con il quale alla sottoscritta veniva assegnata la responsabilità del settore amministrativo fino al 31.01.2025;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul sito web istituzionale www.casaitalia.governo.it l'*Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle “isole minori marine*, reso noto anche attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 284 del 4 dicembre 2024 (scadenza bando ore 23:59 del giorno 7 febbraio 2025);

APPURATO che l'avviso pubblico suddetto:

- è destinato, per espressa sua previsione (desumibile tanto dalla titolazione, quanto dall'avviso stesso), alle “isole minori marine”;
- si pone quale sviluppo del precedente avviso del 22 gennaio 2024 del medesimo Dipartimento Casa Italia titolato “*Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione, finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle “Isole minori”*”, essendo volto a ripartire le relative stimate economie (trenta milioni di euro) correlate ai cosiddetti “Interventi di categoria B” (realizzazione, rafforzamento, miglioramento o adeguamento a fini antisismici di approdi ed elisuperfici), alla luce delle numerose esclusioni effettuate nella prima selezione, e nulla risultando innovato quanto ai riferimenti normativi (allegato A alla legge 448/2001) e alle finalità del bando (la prevenzione del rischio sismico);
- menziona, tra i presupposti normativi ai quali riferirsi al fine dell'individuazione delle isole minori, l'allegato A alla L. 448/2001 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 2 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, limitandosi, poi, ad aggiungere meramente l'aggettivo ‘marine’, accanto ai soggetti legittimati a presentare la domanda (art. 5 “**Soggetti ammessi alla procedura di selezione**”) che, pertanto, come nel precedente avviso, risultano essere tutte le isole di cui al menzionato allegato A alla L. 448/2001 ad eccezione della sola Monte Isola (unica isola lacustre dell'elenco), in spregio all'art. 1 comma 238 della L. 205/2015, che ha apportato una modifica additiva all'allegato A suddetto, che testualmente si riporta:

“238. All'allegato A della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), è aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola»”

PRECISATO che, in relazione all'Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Casa Italia per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione, finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle “Isole minori”, pubblicato

dal Dipartimento Casa Italia sul proprio sito in data 22 gennaio 2024 e reso noto attraverso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 18 del 23 gennaio 2024 (scadenza bando ore 23:59 del giorno 29 febbraio 2024), il Comune di Monte Isola:

- aveva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per chiedere l'annullamento del bando in quanto immediatamente escludente per Monte Isola;
- formulava istanza cautelare, chiedendo, nelle more della decisione, l'ammissione con riserva di Monte Isola e la rimessione in termini;

DATO ATTO che il TAR Lazio, con ordinanza n. 1316/2024, decideva sull'istanza cautelare, accogliendo le richieste del Comune di Monte Isola che, per l'effetto:

- è stato ammesso, seppur con riserva, alla procedura
- è stato rimesso in termini, con assegnazione di 30 giorni, al fine di consentire quanto sopra;

PRECISATO che, per quanto pertiene il merito, l'udienza si è svolta in data 25 settembre u.s. e, tuttavia, si è ancora in attesa di pubblicazione della relativa sentenza;

ATTESTATO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ha valutato rispondente al pubblico interesse, in coerenza con l'azione già intrapresa in occasione dell'avviso del 22 gennaio 2024, impugnare l'avviso pubblicato dal Dipartimento Casa Italia sul proprio sito in data 2 dicembre 2024 e reso noto mediante Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 284 del 4 dicembre 2024, in quanto immediatamente escludente e pregiudizievole per Monte Isola, isola monocomune ubicata nel Lago d'Iseo (Lombardia), che rientra a pieno titolo nelle isole minori per espressa previsione normativa (art. 1 comma 238 della L. 205/2015), ma che, irragionevolmente, non è inserita nell'art. 5 dell'avviso pubblico rubricato “**Soggetti ammessi alla procedura di selezione**”, che contempla, al proprio interno, l'intero novero di cui all'allegato A alla L. 448/2001, ad eccezione della sola Monte Isola, con evidente e irragionevole elusione del dettato normativo, a nulla giovando la mera aggiunta dell'aggettivo ‘marine’.

Tale irragionevolezza è amplificata dal fatto che Monte Isola ben potrebbe rispondere alle enunciate finalità della misura, prevenzione del rischio sismico attraverso realizzazione, rafforzamento, miglioramento o adeguamento a fini antisismici di approdi ed elisuperfici;

VERIFICATO che la Giunta Comunale, nella suddetta deliberazione n. 3/2025, ha autorizzato il Sindaco a impugnare il nuovo bando affinché venga riconosciuta a Monte Isola la legittimazione attiva a concorrere per il finanziamento di cui all'*Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle “isole minori marine”*, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia sul sito www.casaitalia.governo.it in data 2 dicembre 2024 e reso noto anche attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 284 del 4 dicembre 2024 (scadenza bando ore 23:59 del giorno 7 febbraio 2025);

INTERPELLATO, all'uopo e per le vie brevi, l'avv. Prof. Mario Gorlani del foro di Brescia dello studio legale Associato Gorlani, con sede in Brescia via Romanino n. 16 (cap 25122), che ha dichiarato la propria disponibilità a patrocinare il Comune di Monte Isola a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari a € 3.000, oltre oneri e IVA, cui si aggiunge il contributo unificato di € 650,00, per una spesa complessiva di € 4.458,40 (come da preventivo acclarato al protocollo al numero 313 del 16 gennaio 2025, agli atti d'ufficio);

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici, che all'art. 56 rubricato “**Appalti esclusi nei settori ordinari**”, esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi legali concernenti la rappresentanza innanzi organi giurisdizionali di uno Stato membro;

RITENUTO, in aderenza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale e alla luce dell'assenza di un servizio legale interno all'ente, di dover conferire incarico legale al suddetto professionista esterno, dalla chiara e comprovata competenza, amplificata dalla conoscenza del territorio, delle relative peculiarità e della complessa vicenda legata al suo inserimento nell'elenco delle isole minori, elementi atti a tradursi in una difesa più efficace delle ragioni del Comune di Monte Isola e che gode della profonda fiducia dell'Amministrazione Comunale, che già ha incaricato il professionista *de quo* per la tutela dell'ente in occasione dell'avviso del 22 gennaio 2024;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990, nonché dell'art. 7 del DPR 62/2013;

DETERMINA

- 1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
- 2. di prendere atto** che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 3 del 21/01/2025:

- ☐ ha stabilito di impugnare l'*Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle "isole minori marine"*, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia sul sito www.casaitalia.governo.it in data 2 dicembre 2024 e reso noto anche attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 284 del 4 dicembre 2024 (scadenza bando ore 23:59 del giorno 7 febbraio 2025) che contiene, all'art. 5, l'irragionevole e immotivata preclusione alla partecipazione di Monte Isola, in spregio al vigente paradigma normativo di riferimento, costituito dall'allegato A alla Legge 448/2001 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così come emendato dall'art. 1 comma 238 della L. 205/2015, che, seppur espressamente menzionato dall'avviso pubblico, viene dallo stesso palesemente violato in maniera puntuale (la preclusione, nei fatti, è riferita alla sola Monte Isola). L'estromissione aprioristica non pare giustificata, infatti, dalla mera aggiunta dell'aggettivo 'marine' accanto ai soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento con ciò reiterando, peggiorandola, la precisa e mirata volontà escludente già palesata nell'avviso pubblico del 22 gennaio 2024, già impugnato dal Comune di Monte Isola e attualmente *sub iudice* per quanto pertiene il merito, in relazione al quale, tuttavia, il TAR Lazio, con ordinanza 1316/2024, accogliendo le istanze dell'ente, ammetteva con riserva l'ente posto che (citando testualmente) "*la ratio dei finanziamenti e un'interpretazione logica e coerente della normativa di riferimento fanno propendere per l'ammissione di Monte Isola alla procedura che, nelle sue stesse premesse, sembra rivolgersi indistintamente a tutte le isole minori in ragione delle comuni peculiarità riconosciute dal Legislatore*";
- ☐ ha autorizzato il Sindaco a impugnare l'avviso pubblico suddetto, nel solo ed esclusivo perseguimento del pubblico interesse rinvenibile nel veder riconosciuta, da parte del giudice, la legittimazione attiva di Monte Isola, isola minore lacustre ubicata nel Lago d'Iseo, alla presentazione di candidature all'interno della misura pubblica *de qua*, individuando, quale legale di fiducia da incaricarsi, l'avv. Prof. Mario Gorlani, come *infra* identificato;
- ☐ ha conferito ampio mandato al Sindaco stesso, a intraprendere tutte le azioni necessarie al perseguimento del fine dichiarato e agli uffici comunali per il conferimento dell'incarico legale;

3. **di incaricare**, pertanto, l'avv. Prof. Mario Gorlani del foro di Brescia dello studio legale Associato Gorlani, con sede in Brescia via Romanino n. 16 (cap 25122) a difendere in giudizio il Comune di Monte Isola nell'impugnativa dell'*Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle "isole minori marine"*, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia sul sito www.casaitalia.governo.it in data 2 dicembre 2024 e reso noto anche attraverso pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Gen. n. 284 del 4 dicembre 2024 (scadenza bando ore 23:59 del giorno 7 febbraio 2025);

4. **di impegnare**, a favore del professionista suddetto, la somma lorda di euro 4.458,40, così determinata:

- ☐ euro 3.000 imponibile
- ☐ cpa. 4%: euro 120,00
- ☐ IVA 22%: euro 686,40
- ☐ Rimborso anticipazioni (Versamento contributo unificato + bollo): euro 652,00
- ☐ Ritenuta d'acconto 20%: euro 600,00

cui si aggiungono le eventuali maggiori somme che dovessero esser liquidate dal giudice a favore del Comune di Monte Isola, da impegnarsi, ricorrendone i presupposti, con separato provvedimento;

5. **di imputare** la spesa di € 4.458,40 sul capitolo 01021030302 con dizione "*Spese per incarichi professionali, liti, arbitraggi*" del corrente bilancio 2025/2027 – annualità 2025, in ossequio al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi) a mente del quale "*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata*";

6. **di dare atto** che al presente affidamento è attribuito il codice identificativo gara, ai soli fini della tracciabilità, n. B55AAB0842;

7. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

Il Segretario Comunale

Mariateresa Porteri

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82